

di Torino, più non hanno convenienza o possibilità di sopravvivere. I soci della tentinaria torinese potranno quindi trasferire le loro quote all'Istituto di Stato con opportuna trasformazione in nuove e più sicure forme assicurative. A questo fine, che in conformità alle intenzioni del Legislatore tende ad opera di trasformazione, e di assorbimento da parte dell'Istituto statale, delle operazioni tentinarie compiute finora in Italia dalle società nazionali, piuttostoché ad effettiva liquidazione, la Legge dà al Governo gli occorrenti poteri, e con la nomina del Regio Commissario, potrà essere quanto prima esplicita la trasformazione della Cassa di Torino. In queste circostanze non si comprende quale necessità abbiano i soci di rivolgersi ad altri istituti o uffici privati, dal momento che la Legge li assicura che i loro interessi saranno patrocinati direttamente dal Governo stesso, per mezzo dell'opera di un Regio Commissario.

E' perciò evidente che i soci della Cassa di Torino, in attesa che il Regio Commissario sia nominato, debbano ancora rivolgersi unicamente alle sedi e alle agenzie dell'Istituto torinese, continuando come per il passato i versamenti, e attendere le istruzioni che il Regio Commissario, a suo tempo, avrà cura di comunicare, evitando di rivolgersi ad intermediari, la cui prestazione d'opera o riuscirebbe assolutamente superflua o tornerebbe di sicuro loro danno.